

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 805}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI COR-
DIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, FABBRI SERONI, TRABACCHI**

Presentata il 9 novembre 1983

**Norme processuali per l'arresto in flagranza
nei reati di competenza del pretore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una ricerca sulla popolazione penitenziaria ha rivelato che ogni anno alcune migliaia di cittadini sono trattenuti in carcere per un periodo inferiore ai quindici giorni. Si tratta nella grande maggioranza dei casi di arrestati in flagranza, che poi vengono assolti o messi in libertà provvisoria, oppure messi in libertà per mancata convalida dell'arresto.

Il processo per l'arrestato in flagranza, pur essendo certamente più rapido del procedimento ordinario, richiede tuttavia una serie di adempimenti che rallentano l'iter processuale senza beneficio per l'imputato. L'arrestato è condotto prima nell'ufficio di polizia giudiziaria, quindi in carcere. La polizia giudiziaria avverte il magistrato che, previo avviso al difensore,

deve recarsi in carcere, interrogare l'imputato, decidere sulla convalida e quindi, formulato il capo d'imputazione, chiedere il giudizio al tribunale o disporre il giudizio se si tratta di reato di competenza del pretore. A ciò si aggiungono gli altri adempimenti dell'autorità di polizia e dell'amministrazione penitenziaria.

Con questo progetto di legge si propone un rito più snello, per ora limitatamente ai reati di competenza del pretore, che dopo lo sperabile aumento proposto sia da un progetto presentato dal gruppo comunista sia da un progetto governativo, dovrebbe interessarsi di tutte le forme « ordinarie » di giustizia penale. Si propone che, quando il pretore siede in udienza, la polizia giudiziaria conduca direttamente in udienza l'arrestato in flagranza

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

entro ventiquattro ore dall'arresto o nelle ventiquattro ore successive nel caso di giorno festivo, citando oralmente la persona offesa e i testimoni ed avvertendo oralmente il difensore.

Il pretore, sempre nell'udienza pubblica, autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto a relazionare oralmente e quindi interroga l'arrestato. Se convalida l'arresto, passa immediatamente al dibattimento. Se non convalida l'arresto può egualmente passare al dibattimento, ma solo se l'imputato vi consente.

La procedura potrà avere immediata efficacia per le grandi e medie preture, che possono organizzarsi in modo tale che vi sia un turno di udienza per gli arrestati in flagranza che copra un arco di tempo

sufficientemente ampio per poter sfruttare al massimo la nuova procedura. Gli effetti della nuova legge potranno dispiegarsi appieno quando verrà realizzata la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie la cui urgenza è sempre più avvertita proprio per i nuovi e più ampi compiti assegnati soprattutto al pretore da diversi progetti di legge.

La proposta, in conclusione, evita agli arrestati il passaggio attraverso il carcere prima della decisione di primo grado, dannoso per gli imputati e gravoso per l'autorità giudiziaria, l'autorità di polizia, l'amministrazione penitenziaria. Per converso consente un giudizio veramente immediato all'esito del quale entra in carcere solo chi non può godere della sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive della pena detentiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 505. — (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto in caso di flagranza per un reato di competenza del pretore devono condurre l'arrestato entro ventiquattro ore, o in quelle immediatamente successive, in caso di giorno festivo, direttamente dinanzi al magistrato, se questi siede in udienza, avvertendo il difensore di fiducia e citando oralmente l'offeso dal reato e i testimoni.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato, su istanza dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, autorizza quest'ultimo a una breve relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato il pretore compie le formalità di apertura del dibattimento e procede nel giudizio, secondo le forme del procedimento direttissimo.

Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice con gli articoli precedenti ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 505 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 505-bis. — (*Mancata convalida dell'arresto*). — Se l'arresto non è convalidato perché il pretore reputa che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, egli provvede a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Se l'arresto non è convalidato per motivi diversi da quelli di cui al comma precedente, il pretore può procedere nel giudizio direttissimo solo se l'imputato lo consente ».